SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1143)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore VENTURI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1980

Estensione del penultimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, al personale della carriera di concetto ordinaria dei ruoli statali

ONOREVOLI SENATORI. — Questo disegno di legge ha lo scopo di portare equità nel campo del trattamento economico di alcuni dipendenti pubblici della carriera di concetto.

Infatti, malgrado i tanti discorsi sulla giungla retributiva, nella stessa legge sul riassetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato (legge n. 312 del 1980) persistono discriminazioni tra personale avente la stessa qualifica.

Con l'applicazione dell'articolo 4, penultimo comma, della legge n. 312 del 1980 si sono verificate delle sperequazioni nei confronti di impiegati appartenenti alla stessa carriera, con la stessa qualifica e svolgenti identiche mansioni. L'applicazione dei disposti di cui al primo e al penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 porta alla seguente paradossale conseguenza: personale appartenente alla carriera di concetto ordinaria, parte viene inquadrato al VI ed al VII livello e parte, con gli stessi parametri, viene inquadrato al VII ed all'VIII livello. Tale trattamento di favore viene riservato a quel personale che, facendo parte delle carriere speciali, optò a suo tempo, per motivi strettamente personali, per la carriera di concetto ordinaria. Ora tale personale, in virtù dell'applicazione del suddetto penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980, viene inquadrato al VII e all'VIII livello, mentre il rimanente, appartenente, come si è detto, agli stessi ruoli, al VI e al VII livello, senza tener conto peraltro che le carriere speciali furono istituite solo per alcuni Dicasteri.

Ciò ha provocato malcontento tra gli impiegati della carriera di concetto ai quali non viene riconosciuto tale beneficio. Per eliminare una così palese discriminazione, occorre estendere i benefici previsti dal più volte citato penultimo comma dell'articolo 4 della legge n. 312 del 1980 a tutto il rimanente personale che ne è stato escluso anche in contrasto con i dettami costituzionali in materia.

La sanatoria che si sottopone all'approvazione, ponendo fine all'iniquo trattamento che la suddetta legge ha riservato ad una parte degli mpiegati della carriera di concetto ordinaria, prevede che gli effetti economici decorrano dall'entrata in vigore della presente normativa.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenenti alle soppresse carriere di concetto ordinarie possono chiedere, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di essere inquadrati, anche in soprannumero, nelle qualifiche funzionali secondo quanto previsto per il personale già appartenente alle soppresse carriere speciali dal penultimo comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Gli inquadramenti previsti dal precedente comma hanno effetto giuridico secondo quanto previsto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, mentre l'effetto economico decorre dall'entrata in vigore della presente legge.